



B.F. PROGETTI Studio Associato

INGEGNERIA, ARCHITETTURA E GEOLOGIA

di: Ing. Pierluigi Betti, Ing. Andrea Fedi, Ing. Luciano Lambroia,
Ing. Giacomo Martinelli, Arch. Chiara Nostrato, Geol. Sandro Pulcini

Viale Adua 320, Pistoia Tel. e fax 0573/24323, P.Iva. 01579540475

mail: info@bfprogetti.eu, web: www.bfprogetti.eu

COLLABORATORI: Ing. Alessandro Trinci, Ing. Massimo Pellegrini, Dott. Ing. Sergio Livi

I TECNICI :

ING. PIERLUIGI BETTI

ING. GIACOMO MARTINELLI

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA

MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO E
ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "I. NIEVO" – 1°
STRALCIO

PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE PRIMA

REV.	DESCRIZIONE	DATA

NUMERO DI PROTOCOLLO-UFFICIO COMPETENTE

CONSULENZA IMPIANTI:

Studio Tecnico Associato

Mannelli - Ginanni - Andreini

servizi di progettazione, ingegneria e
consulenza tecnica

Via Dino Campana, 162 - 51100 Pistoia (PT)

Tel. 0573 939480 - e-mail:

studiotecnicomga@gmail.com

Studio tecnico operante con sistema qualità
certificato ISO 9001

COMMITTENTE:

**COMUNE DI SAN CASCIANO
IN VAL DI PESA**

Via Machiavelli, 56

**CITTÀ METROPOLITANA DI
FIRENZE (FI)**

TAVOLA N.

3.CSA

DATA: MAGGIO 2019

Sommario

CAPITOLO 1	5
OGGETTO DELL'APPALTO - AMMONTARE DELL'APPALTO - FORMA	
DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE	
- VARIAZIONI DELLE OPERE.....	5
Art 1.1.....	5
OGGETTO DELL'APPALTO E DEFINIZIONI.....	5
Art 1.2.....	6
AMMONTARE DELL'APPALTO E IMPORTO CONTRATTO.....	6
Art 1.3.....	7
MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	7
Art. 1.4.....	7
DESCRIZIONE DEI LAVORI.....	7
Art.1.5.....	9
EVENTUALI LAVORAZIONI AGGIUNTIVE	9
Art. 1.6.....	9
CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI.....	9
CAPITOLO 2	10
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	10
Art. 2.1.....	10
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	
E.....	10
DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE	10
Art. 2.2.....	10
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	10
Art. 2.3.....	11
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.....	11
Art. 2.4.....	12
FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	12
Art. 2.5.....	12
RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE	
.....	12
Art. 2.6.....	12
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	12
Art. 2.7.....	13
soppresso.....	13
Art. 2.8.....	13
GARANZIA DEFINITIVA	13
Art. 2.9.....	14
soppresso.....	14
Art. 2.10.....	14
COPERTURE ASSICURATIVE	14
Art. 2.11.....	15
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	15
Art. 2.12.....	16
RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO.....	16
Art. 2.13.....	17
PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	17
Art. 2.14.....	17
CONSEGNA DEI LAVORI.....	17

Art. 2.15.....	18
TERMINI PER L'ULTIMAZIONE LAVORI	18
Art. 2.16.....	18
PROROGHE	18
Art. 2.17.....	18
SOSPENSIONI	18
Art. 2.17.1.....	18
SOSPENSIONI ORDINATE DALLA DL	19
Art. 2.17.2.....	19
SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP.....	19
Art. 2.18.....	20
PENALI	20
Art. 2.19.....	20
PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE	20
Art. 2.20.....	21
INDEROGABILITA' DEI TERMINI CONTRATTUALI	21
Art. 2.21.....	22
soppresso.....	22
Art. 2.22.....	22
DISCIPLINA ECONOMICA	22
Art. 2.22.1.....	22
ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	22
Art. 2.22.2.....	22
PAGAMENTI IN ACCONTO.....	22
Art. 2.22.3.....	23
PAGAMENTI A SALDO.....	23
Art. 2.22.4.....	23
FORMALITA' E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI.....	23
Art. 2.22.5.....	24
RITARDO DEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA A SALDO	24
Art. 2.22.6.....	24
REVISIONE DEI PREZZI E ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI	24
Art. 2.22.7.....	24
soppresso.....	24
Art. 2.22.8.....	24
CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO.....	24
Art. 2.23.....	24
DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	24
Art. 2.23.1.....	24
VARIAZIONE LAVORI	24
Art. 2.23.2.....	25
VARIANTI PER ERRORI O OMISSIONI PROGETTUALI.....	25
Art. 2.23.3.....	25
PREZZI APPLICATI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	25
Art. 2.24.....	25
CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	25
Art. 2.24.1.....	25
LAVORI A MISURA.....	25
Art. 2.24.2.....	25
LAVORI A CORPO.....	25
Art. 2.24.3.....	26
VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA	26

Art. 2.24.4.....	26
ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE SUL REGISTRO DI CONTABILITÀ	26
Art. 2.24.5.....	26
FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE	26
Art. 2.25.....	26
ISPETTORI DI CANTIERE.....	26
Art. 2.26.....	26
SICUREZZA DEI LAVORI.....	26
Art. 2.26.1.....	27
NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE	27
Art. 2.26.2.....	28
OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.....	28
Art. 2.27.....	28
CONTROVERSIE- MANODOPERA-ESECUZIONE D'UFFICIO.....	28
Art. 2.27.1.....	29
ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE.....	29
Art. 2.27.2.....	29
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	29
Art. 2.27.3.....	29
CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.....	29
Art. 2.27.4.....	30
DURC.....	30
Art. 2.27.5.....	30
RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO. ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	30
Art. 2.28.....	31
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONTO FINALE	31
Art. 2.29.....	31
COLLAUDO	31
Art. 2.30.....	31
PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI.....	31
Art. 2.31.....	32
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	32
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE	32
Art. 2.32.....	35
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	35
Art. 2.33.....	35
PATTO D'INTEGRITA', PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI	35
Art. 2.34.....	35
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE.....	35
Art. 2.35.....	35
PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE	35
Art. 2.36.....	35
RINVENIMENTI	35
Art. 2.37.....	36
BREVETTI DI INVENZIONE	36
Art. 2.38.....	36
UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI.....	36
Art. 2.39.....	36
TERRE E ROCCE DI SCAVO.....	36

Art. 2.40.....	36
CUSTODIA DEL CANTIERE.....	36
Art. 2.41.....	36
EVENTUALE SOPRAVVENUTA EFFICACIA DEL CONTRATTO.....	36

CAPITOLO 1

OGGETTO DELL'APPALTO - AMMONTARE DELL'APPALTO - FORMA DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE - VARIAZIONI DELLE OPERE

Art 1.1

OGGETTO DELL'APPALTO E DEFINIZIONI

1. Il presente appalto si svolge nel pieno rispetto del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. Vo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., del Regolamento D.P.R. 207/2010 per le parti tuttora in vigore e del Capitolato Generale d'Appalto (D.M. 145/2000) per quanto non modificato e/o abrogato, ed il suo oggetto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: **"MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO I. NIEVO – 1° STRALCIO"**
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera di cui al precedente comma e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
5. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è H48E18000250001
6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
 - a) **Codice dei contratti:** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
 - b) **Regolamento generale:** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
- Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici per quanto vigente;
 - c) **Capitolato generale:** il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per quanto vigente;
 - d) **Decreto n. 81 del 2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - e) **Amministrazione:** Comune di San Casciano Val di Pesa, soggetto che sottoscriverà il contratto;
 - f) **Stazione appaltante:** il soggetto giuridico che aggiudicherà l'appalto, nel presente appalto l'Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino.
 - f) **Appaltatore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 3 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
 - g) **RUP:** Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del Regolamento generale;
 - h) **DL:** l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti;
 - i) **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva previsto dall'art. 31, D.L. n. 69/2013;
 - l) **SOA:** l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84 del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
 - m) **PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
 - n) **POS:** il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
 - o) **Costo del lavoro (anche CL):** il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dall'Amministrazione sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese

generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

- p) **Costi di sicurezza aziendali (anche CS):** i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 32, comma 4, lettera o), del Regolamento, nonché all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- q) **Oneri di sicurezza (anche OS):** gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a.2), del Regolamento, nonché all'articolo 26, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014).

Art 1.2

AMMONTARE DELL'APPALTO E IMPORTO CONTRATTO

1. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 720.122,92 (Euro **settecentoventimilacentotridue virgola 92**) oltre IVA, così suddivisi:.

	TOTALE Euro
1a- Importo dei lavori a misura (LM), al netto degli oneri della sicurezza	519.337,64
1b- Importo dei lavori a corpo (LC), al netto degli oneri della sicurezza	155.541,41
2- Oneri della sicurezza da PSC (OS)	45.243,87
TOTALE	720.122,92

2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:

- a) importo dei lavori (LM) determinato al rigo 1a, della colonna **«TOTALE Euro 519.337,64»**, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
- b) importo dei lavori a corpo (LC) determinato al rigo 1b, della colonna **«TOTALE Euro 155.541,41»**, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo
- c) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2, della colonna **«TOTALE Euro 45.243,87»**

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

		soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso
1	Lavori (LM+LC) a corpo e misura colonna (TOTALE)	674.879,05 €	
2	Oneri di sicurezza da PSC (OS) colonna (TOTALE)		45.243,87 €

4. Per quanto concerne la determinazione della soglia di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del Regolamento generale (Categorie e Classifiche), ed agli artt. 83 ed 84 comma 1 del Codice rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza dell'ultima colonna **«TOTALE Euro 720.122,92»** suddiviso per le seguenti categorie:

a) CATEGORIA PREVALENTE e UNICA

Di seguito si riportano le categorie comprensive ciascuna della propria quota parte di oneri della sicurezza:

Categoria OG1 (Edifici Civili e Industriali) per **Euro 720.122,92** (diconsi Euro settecentoventi mila centotridue virgola 92) di cui:

- **Euro 674.879,05** (diconsi Euro seicentotrentaquattro mila ottocentotrentanove/05) per lavorazioni soggette a ribasso;

- **Euro 45.243,87** (diconsi Euro quarantacinquemiladuecentoquarantatre/87) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- 5. La Stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 106 c.1 lettera e), del d.lgs. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al contratto, nel rispetto del comma 4 del medesimo articolo, che potranno rendersi necessarie o opportune allo scopo di migliorare la funzionalità e la qualità dell'opera oggetto del contratto. Dette modifiche non potranno superare il 15% dell'importo contrattuale e sono precisate al successivo art.1.4.1.
- 6. In tutti gli atti predisposti dall'Amministrazione i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
- 7. In tutti gli atti predisposti dall'Amministrazione i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
- 8. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art 1.3

MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato "a corpo e a misura" ai sensi dell'articolo 3 lettere dddd) ed eeeee), del Codice dei contratti, e dell'articolo 43, comma 7, del Regolamento generale. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 comma 12 del Codice dei Contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato.
2. I prezzi offerti nella Lista delle categorie e delle lavorazioni presentata in sede di gara costituiscono l'«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite.
3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo **Art. 1.2**, commi 2, 3 e 4.
5. Il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Amministrazione.
6. **L'offerta rimarrà valida alle stesse condizioni e prezzi, per due anni dalla data di presentazione dell'offerta e non potrà essere modificata, salvo cambi di Normativa che lo impongano.**

Art. 1.4

DESCRIZIONE DEI LAVORI

La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme [UNI CEI ISO 80000-1](#) e [UNI CEI ISO 80000-6](#) nonché alla norma [UNI 4546](#).

Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere previste in progetto:

Opere Strutturali

US01-02. Le due unità strutturali, separate da un limitato giunto statico, verranno connesse mediante particolari dispositivi di vincolo dinamico (shock-trasmitter). Tale unità sarà consolidata mediante l'introduzione di nuovi elementi sismo-resistenti costituiti in gran parte da controventi metallici (a vista e incassati nelle nuove pareti in cartongesso) e da alcuni setti in c.a.; tali elementi saranno collegati alle strutture esistenti mediante barre metalliche inghisate con ancorante chimico. Sarà realizzata una nuova soletta in c.a. di spessore limitato all'estradosso di quella esistente, in corrispondenza del calpestio di piano terra e primo. Alcuni elementi saranno consolidati puntualmente mediante nastri in fibra di carbonio (C-FRP), profilati e piastre in acciaio.

US03-04. Le due unità strutturali, separate da un limitato giunto statico, verranno connesse mediante nuove murature e barre metalliche inghisate con ancorante chimico. Verranno tamponate con blocchi di laterizio portante alcune finestre ai lati del corridoio e sarà aumentata la sezione dei pilastri in c.a. esistenti, prolungandoli esternamente fino agli elementi di fondazione. Le colonne in laterizio presenti all'ingresso saranno fasciate con nastri in C-FRP.

GIUNTI. Si prevede di adeguare sismicamente il giunto posto tra US.02 e la restante parte del corpo 1 non oggetto di intervento mediante taglio a forza di pareti e orizzontamenti e la demolizione del telaio perimetrale in c.a., sostituito da un nuovo telaio posto a debita distanza dalla struttura non oggetto di intervento. Anche il giunto posto tra US.03 e US.02 sarà adeguato con la medesima tecnica. Il giunto posto tra US.04 ed il corpo 4 non oggetto di intervento sarà adeguato mediante taglio a forza di pareti e orizzontamenti e la demolizione della parete perimetrale, sostituita da un nuovo pannello murario posto a

idonea distanza dalle strutture dell'edificio non oggetto di intervento.

Opere Architettoniche

Le opere architettoniche sono conseguenti agli interventi strutturali e verranno realizzate per ripristinare e migliorare lo stato preesistente; in particolari verranno eseguiti i seguenti interventi:

- demolizione dei pavimenti e massetti esistenti e sostituzione con nuovi pavimenti, in pvc in zona aule e corridoio, in piastrelle in monocottura nei locali servizi igienici;
- rifacimento dei bagni soggetti a interventi strutturali con sostituzione pavimenti e rivestimenti, smontaggio e sostituzione dei sanitari e rubinetterie;
- demolizione delle tramezzature interne in corrispondenza dei campi nei quali saranno disposti i nuovi controventi in acciaio, successiva messa in opera di nuove tramezzature in cartongesso REI 60, con piccole modifiche alla disposizione delle aperture interne, che saranno smontate, accantonate in cantiere e rimontate;
- intonacatura e verniciatura dei nuovi elementi esterni (tamponamenti finestre esistenti, aumento di sezione dei pilastri, colonne in muratura consolidate con nastri di C-FRP) con colori aventi tonalità del tutto analoghe alle fasce di piano esistenti in cls faccia vista, in modo da non alterare l'immagine dei prospetti esterni;
- adeguamento degli infissi interessati dagli interventi strutturali con modifica dei telai fissi ed apribili o sostituzione integrale o parziale se non adattabili, mantenendo le stesse caratteristiche e disegno degli esistenti.

Opere Impiantistiche

Sono previsti interventi di smontaggio e ripristino dell'impiantistica esistente con integrazione degli elementi danneggiati o ammalorati.

In riferimento all'impianto termico i corpi scaldanti saranno smontati e rimontati nella posizione attuale e, ove necessario, dovrà essere previsto il prolungamento delle tubazioni degli elementi radianti e la sostituzione dei tasselli dei ganci di sostegno degli stessi.

Nei bagni oggetto di intervento verranno sostituite le porzioni di tubazione derivanti dalla dorsale primaria fino al punto di erogazione; saranno adattati gli scarichi in seguito alla sostituzione degli elementi (lavabi e w.c.).

Per l'impianto elettrico e trasmissione dati gli elementi esistenti verranno "disancorati" e fissati temporaneamente in altra posizione protetta a soffitto per consentire le lavorazioni interne, per poi essere riposizionati a conclusione delle lavorazioni. Gli elementi facenti parte dell'impianto elettrico presenti nelle pareti interessate dagli interventi quali scatole di derivazione esterne o incassate, punti presa esterni o incassati, illuminazione di emergenza, canalette esterne di passaggio impianti, etc. saranno rimossi e sostituiti con elementi analoghi a quelli esistenti. Gli elementi facenti parte dell'impianto antincendio, lavagne LIM, centraline telefoniche e internet saranno smontati e rimontati dopo la conclusione dell'intervento.

Per la descrizione dettagliata si rimanda agli elaborati relativi.

Strutture prefabbricate provvisorie ad uso scolastico

L'appalto prevede anche la realizzazione di n.4 aule prefabbricate ad uso scolastico, con capienza minima di 25 alunni ciascuna, per una capienza complessiva (incluso personale scolastico) non superiore alle 100 unità. Tali aule saranno servite da un corridoio interno di distribuzione con uscite verso l'esterno, e saranno dotate di un blocco servizi igienici, distinti per sesso, con bagno per disabili. All'interno del blocco dovrà essere previsto anche uno spazio per almeno un'unità di personale ausiliario. Le strutture devono essere realizzate nel rispetto della Normativa Antisismica vigente, e dovranno essere autorizzate dal Genio Civile.

Tale blocco prefabbricato dovrà essere realizzato a cura e spese dell'impresa appaltatrice, prima dell'inizio della fase denominata 01 (lavori al corpo aule), secondo quanto indicato negli elaborati grafici e dovrà essere realizzata nel rispetto di tutte le normative in vigore per i locali di uso scolastico. Sono previste finiture con porte e finestre a taglio termico, dotate di veneziane, cappotto esterno o pareti a taglio termico, impianto di condizionamento e riscaldamento (split 12.000 BT freddo + inverter), termoconvettori per bagno, estintori da 6 kg per ciascun ambiente, impianto idrico, elettrico ed illuminazione; ciascun ambiente dovrà avere un'uscita di sicurezza esterna, un sistema di allarme automatico per il rilevamento fumi e tutto quanto previsto nel rispetto dei DM 03.08.2015, Nuovo Codice di Prevenzione Incendi e DM 07.08.2017.

Il blocco prefabbricato verrà posto in opera nel parcheggio su via Montopolo, mantenendo in essere gli accessi alla scuola esistenti, e gli accessi alle abitazioni poste oltre al parcheggio. Fa parte dell'appalto anche la richiesta preventiva delle necessarie autorizzazioni agli enti preposti (Asl, Genio Civile, VVFF-quest'ultimi se necessario), prima dell'installazione delle strutture prefabbricate.

Art.1.5
EVENTUALI LAVORAZIONI AGGIUNTIVE

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del Codice dei Contratti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare il contratto senza una nuova procedura di affidamento per l'esecuzione di lavorazioni aggiuntive che non costituiscano modifiche sostanziali fino alla soglia massima di legge.

Tale opzione potrà essere utilizzata anche per le lavorazioni di seguito identificate:

1. *F.p.o. di controsoffitti antisfondellamento con caratteristiche acustiche;*
2. *Ulteriori opere impiantistiche;*
3. *Ulteriori rifacimenti di pavimentazioni;*
4. *Opere di compartimentazione antincendio del blocco non oggetto dei lavori.*

Le eventuali lavorazioni aggiuntive verranno decise dall'Amministrazione durante l'esecuzione dei lavori e dovranno essere accettate senza riserve dall'Appaltatore previo eventuale concordamento nuovi prezzi con l'ufficio della DL.

Art. 1.6
CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'art. 43 commi 7 e 8 del Regolamento generale e all'articolo 1.2 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella. Gli importi a corpo e a misura, indicati nella tabella sono soggetti alla rendicontazione contabile e si intendono al netto degli oneri della sicurezza

Categoria generale	categorie	Importo categorie	Percentuale
OG.01:Edifici civili e industriali	Scavi demolizioni e trasporti (CORPO)	-	0%
	Scavi demolizioni e trasporti (MISURA)	76.757,42 Euro	11,37%
	Opere strutturali (CORPO)	801,42 Euro	0,12%
	Opere strutturali (MISURA)	257.929,40 Euro	38,22%
	Opere architettoniche (CORPO)	594,39 Euro	0,09 %
	Opere architettoniche (MISURA)	184.650,82 Euro	27,36%
	Opere impiantistiche (CORPO)	39.828,19 Euro	5,90%
	Opere impiantistiche (MISURA)	-	0%
	Prefabbricati ad uso scolastico e lavorazioni connesse (CORPO)	114.317,41 Euro	16,94%
	Prefabbricati ad uso scolastico e lavorazioni connesse (MISURA)	-	0%
	TOT	674.879,05	100%

Gli importi tale riportati in tabella sono presi a base per la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 106 Codice dei Contratti. Essi potranno variare tanto per eccesso quanto per difetto, ove ammissibile ed entro i limiti di legge, a causa di variazioni nelle rispettive quantità.

CAPITOLO 2

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 2.1

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel Capitolato Generale per quanto tutt'ora vigente.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i. (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente l'attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

Art. 2.2

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto di appalto: oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto, il Capitolato Generale, per quanto vigente e non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

- a) Il computo metrico estimativo;
- b) L'elenco dei Prezzi Unitari;
- c) Il Cronoprogramma;
- d) Le polizze di garanzia;
- e) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- f) Le relazioni specialistiche, di calcolo, impiantistiche e la perizia geologica;
- g) I disegni di progetto;
- h) L'offerta presentata dall'appaltatore in sede di gara.

I documenti sopra elencati non saranno materialmente allegati al contratto ma conservati dall'Amministrazione e controfirmati dai contraenti.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori è riservata la facoltà di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma

ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nel contratto e nel presente capitolato.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto – Capitolato Generale - Computo Metrico Estimativo.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 2.3

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
3. Fermo restando quanto previsto agli articoli relativi alle modalità di misurazione delle opere troverà applicazione, in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori, quanto previsto dal D.M. n. 49/2018.
4. E' prevista l'esecuzione dei lavori in **tre fasi di intervento successive**, in quanto **l'edificio scolastico resterà aperto ed utilizzato** durante l'esecuzione dei lavori.
5. Fa parte dell'appalto l'installazione **di strutture provvisorie prefabbricate ad uso scolastico** nel parcheggio di via Montopolo. E' a carico dell'impresa appaltatrice il montaggio, il noleggio per tutta la durata della fase denominata "uno" e il successivo smontaggio di tali strutture.
6. In relazione all'installazione delle strutture prefabbricate, fa altresì parte dell'appalto **la richiesta di tutti i pareri agli enti preposti** (predisposizione della documentazione a firma di tecnico abilitato, richiesta di autorizzazione e spese di istruttoria, come specificato nelle relative voci di computo metrico estimativo) da eseguirsi subito dopo l'aggiudicazione dei lavori e con il necessario anticipo rispetto alla data prevista per l'installazione delle strutture prefabbricate stesse. In particolare deve essere richiesto parere preventivo all'ASL, autorizzazione al Genio Civile di Firenze corredata da elaborati grafici, relazione di calcolo, inclusi calcoli sismici e quant'altro occorre. Tale fase ha la durata massima di **4 mesi** e comprende il tempo per eseguire i necessari rilievi, redigere elaborati grafici e calcoli strutturali, caricare il materiale sui relativi portali telematici, attendere il rilascio dei pareri.
7. La sequenza delle fasi dei lavori sarà scelta dalla Committenza, sentita la Direzione Scolastica e la DL, e dovrà essere accettata dall'impresa appaltatrice, tenuto conto che:
La **fase denominata "uno"** (non necessariamente la prima), si estende per il tempo necessario a realizzare i consolidamenti sull'US.01 (blocco aule) ed ha una durata massima di 7 mesi; durante questo periodo le attività didattiche saranno trasferite in parte nelle strutture provvisorie sopramenzionate ed in parte in ambienti non ancora oggetto di intervento (locale auditorium nell'US.02 o comunque in spazi ritenuti idonei dalla Direzione Scolastica). In tale fase l'impresa potrà accedere al cantiere dalla porta posta all'ingresso del vano scale nella zona sud del fabbricato, mentre gli utenti accederanno alle zone non oggetto dei lavori dal corpo scale centrale e dalla porta posta sul prospetto nord. Prima dell'inizio della presente fase "uno" dovranno essere resi disponibili dall'impresa appaltatrice e certificati i locali prefabbricati ad uso scolastico da installare nel parcheggio. L'impresa dovrà mantenere disponibili i locali prefabbricati per tutta la durata della fase "uno" e non potrà pretendere compensi aggiuntivi per il noleggio di tali strutture oltre il tempo massimo previsto per questa fase (7 mesi di utilizzo). Tale compenso è a corpo ed invariabile, indipendentemente dalla durata dell'installazione e dalla superficie dei prefabbricati (che dovranno rispettare i minimi di legge per n.4 aule scolastiche, con servizi igienici distinti per sesso e servizio igienico disabili). L'impresa dovrà pertanto organizzare tempestivamente le fasi di rilievo ed ordinazione dei materiali per il consolidamento (controventi in acciaio, shock transmitter, ecc...) e quant'altro necessario per l'esecuzione completa dei lavori strutturali, architettonici ed impiantistici, in modo tale che la durata complessiva della fase non superi i 7 mesi previsti.
La **fase denominata "due"** si estende per il tempo necessario a realizzare i consolidamenti sull'US.02 (ex auditorium e scala prospiciente) e la realizzazione del giunto sismico tra US.02 e la zona non soggetta a miglioramento sismico, ed ha una durata massima 2 mesi. **E' fatto obbligo di eseguire tale fase nel periodo estivo (perentoriamente dal 10 giugno al 15 settembre)** così da non interferire con le attività scolastiche. In questa fase non sono previste strutture esterne provvisorie. Come specificato per la fase precedente, questa non sarà necessariamente la seconda fase dei lavori e potrebbe sovrapporsi con altre fasi in funzione della data effettiva di inizio dei lavori.
La **fase denominata "tre"**, che costituirà l'ultima fase dell'intervento, si estende per il tempo necessario a realizzare i consolidamenti sull'US.03-04 (atrio di ingresso e scalone di collegamento) e la realizzazione del

giunto sismico tra US.02-03 e tra US.04-corpo 4 non oggetto di miglioramento sismico, ed ha una durata di 4 mesi. In questa fase non sono previste le strutture prefabbricate esterne.

8. Le aree di cantiere interne dovranno essere delimitate da opportuni **pannelli in cartongesso fonoassorbenti** (per limitare il rumore durante le lavorazioni e isolare completamente le aree oggetto dei lavori da quelle ad utilizzo scolastico) con tutti gli apprestamenti connessi necessari ad impedire il passaggio di polveri nelle zone non oggetto di intervento.

9. Poiché la fase denominata "due" deve avvenire nel periodo compreso tra il 10 giugno e il 15 settembre, **potrà rendersi necessaria una sospensione dei lavori**, fino a tale data. Tale sospensione si intende accettata dall'impresa appaltatrice, senza che quest'ultima possa pretendere alcun onere aggiuntivo rispetto a quelli previsti in contratto, compresi eventuali oneri di noleggio, né per gli apprestamenti di cantiere, né per le strutture prefabbricate.

10. Previa pianificazione con i soggetti coinvolti, fermi restando i limiti sopra riportati, la fase "due" in quanto eseguita nel periodo estivo e quindi a scuola chiusa, potrà sovrapporsi con la fase "uno". La fase "tre" sarà eseguita al termine delle precedenti fasi.

Art. 2.4

FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

L'Amministrazione, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l'articolo 48 ai comma 17 e 18 del Codice dei contratti.

Art. 2.5

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso l'Amministrazione, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata dell'Amministrazione. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso l'Amministrazione del nuovo atto di mandato.

Art. 2.6

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore nei casi e con le procedure di cui all'art. 108 del Codice dei Contratti in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei Contratti;

b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e); con riferimento alle modifiche di cui al comma 2 dell'articolo 106, Codice dei Contratti, sono state superate le

soglie di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo 106;

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice dei Contratti.

L'amministrazione, ai sensi dell'art. 108, c. 2, Codice dei Contratti, provvederà alla risoluzione del contratto qualora:

d) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

e) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 c. 1 del Codice dei Contratti.

2. Quando il direttore dei lavori accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto.

3. Qualora, al di fuori dei casi previsti all'art. 108 comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

4. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore **ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto**; la penale di cui all'articolo 2.18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora.

5. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dall'Amministrazione l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Amministrazione; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Amministrazione provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

6. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dall'Amministrazione in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni l'Amministrazione può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

7. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei **lavori superiore a 50 (cinquanta) giorni naturali consecutivi** produce la risoluzione del contratto, a discrezione dell'Amministrazione e senza obbligo di ulteriore motivazione.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Art. 2.7

soppresso

Art. 2.8

GARANZIA DEFINITIVA

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del Codice dei Contratti, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

2. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La

cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dall'ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L'Amministrazione può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
4. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
5. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della fideiussione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. L'Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
6. In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
7. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del Codice dei Contratti determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
8. All'importo della garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art.93 comma 7 del Codice dei contratti qualora l'aggiudicatario sia in possesso delle certificazioni ivi indicate.
9. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzi ordinari le riduzioni di cui al comma precedente sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma precedente è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

Art. 2.9

soppresso

Art. 2.10

COPERTURE ASSICURATIVE

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori di cui al successivo articolo 2.12, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora sottoposte a verifica della regolare esecuzione; a tal fine l'utilizzo da parte dell'Amministrazione secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) **prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto**, così distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo netto del contratto stesso

partita 2) per le opere preesistenti: **E. 1.500.000,00**

partita 3) per demolizioni e sgomberi: **E. 100.000,00**

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro **2.500.000,00**.
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili all'Amministrazione.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale di cui all'art. 103 comma 10 del Codice dei Contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Art. 2.11

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1 sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo totale del contratto.
2. Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti subaffidatari, con l'indicazione di questi ultimi, dell'oggetto e dell'importo delle lavorazioni subaffidate.
3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, del Codice dei contratti e ai fini del precedente articolo non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
4. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione, subordinata all'acquisizione del DURC del subappaltatore ai sensi dell'articolo 31, comma 6, D.L. n. 69/2013, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo non può essere autorizzato;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso l'Amministrazione:
 - 1) di copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
 - l'inserimento delle clausole di *"tracciabilità dei pagamenti"*, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - l'individuazione del tipo di lavorazioni subappaltate e dell'importo delle stesse al fine di verificare la conformità con quanto dichiarato in sede di gara e di una puntuale definizione dei relativi interventi sia in termini prestazionali che economici come previsto dall'art. 105, c. 7, Codice dei Contratti;
 - 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione, ai sensi della lettera b), trasmetta:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;

2. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall'Amministrazione in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l'Amministrazione abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

3. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; l'Amministrazione, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;

2) copia del proprio POS di cui all'articolo **89, c. 1, lett. h), D.Lgs. n. 81/2008** in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.

5. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

6. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

7. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti. L'Amministrazione, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 2.12

RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati, fatti salvi gli aspetti per i quali l'art. 105, Codice dei Contratti prevede la responsabilità in solido tra appaltatore e subappaltatori nei confronti dell'Amministrazione.

2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per l'Amministrazione, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'articolo 2.25.3, in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 2.13

PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. L'Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Amministrazione, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori. In deroga a quanto previsto al primo periodo, l'Amministrazione provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti, in caso di inadempimento dell'appaltatore o su richiesta del subappaltatore.

In caso di pagamento diretto dei subappaltatori l'appaltatore è obbligato a trasmettere all'Amministrazione, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

2. Ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 105, comma 9, Codice dei Contratti;
 - b) alla conclusione della procedura di verifica delle formalità di pagamento, relative al subappaltatore;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
3. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, l'Amministrazione sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore e/o il subappaltatore non adempiono a quanto previsto.
 4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al predetto Regolamento generale.
 5. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
 - a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
 - b) all'assenza di comunicazioni formali in merito a contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - c) alla condizione che l'importo richiesto da riconoscere al subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti dell'Amministrazione;
 6. L'Amministrazione può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 6, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

Art. 2.14

CONSEGNA DEI LAVORI

- 1) La consegna dei lavori potrà avvenire subito dopo l'efficacia del contratto (art. 32 comma 13 del Codice dei Contratti) salvo che in casi d'urgenza, nei quali si potrà procedere all'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 32, c. 8, quarto periodo e successivi, Codice dei Contratti. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
- 2) Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto e incamerare la garanzia, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
- 3) E' facoltà dell'Amministrazione procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; la DL provvede in via d'urgenza e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
- 4) Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.
- 5) L'appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la cassa Edile ove dovuta.
- 6) Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile all'Amministrazione, si applica quanto previsto all'art.5 del DM 49/2018;
- 7) Ai sensi dell'art.5 c.5 del DM 49/2018 è facoltà dell'Amministrazione non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore nei seguenti casi:
 - a) Per esigenze didattiche legate al periodo in cui si dovrebbe procedere all'inizio dei lavori

Art. 2.15

TERMINI PER L'ULTIMAZIONE LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **510 giorni naturali consecutivi (mesi diciassette)** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (art. 107 comma 5 Codice dei Contratti).
2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto dell'Amministrazione oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 2.16

PROROGHE

1. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 2.15, può chiedere la proroga ex art.107 comma 5 del Codice dei Contratti, presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo e comunque almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo precedente.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 30 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 2.15, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere;
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2.15, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 2.17

SOSPENSIONI

Art. 2.17.1

SOSPENSIONI ORDINATE DALLA DL

1. In caso di forza maggiore, condizioni oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte (art.107 comma 1 Codice dei Contratti), la DL d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adequata motivazione a cura della DL;
 - c) le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri;
 - d) la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dall'Amministrazione. A mente dell'art. 107 comma 4 del Codice, le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, deve farne espressa riserva nel registro di contabilità a norma sempre dell'art. 107 comma 4 del Codice.
- 1) In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha comunque efficacia a decorrere dalla sua emissione ed è trasmesso al RUP entro 5 giorni.
- 2) Non appena cessate le cause della sospensione la DL, sulla base di quanto disposto dal RUP ai sensi dell'art. 107, c. 3, Codice dei Contratti e dell'art. 10, c. 4, D.M. n. 49/2018, redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e la conseguente nuova data prevista per l'ultimazione dei lavori differita di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data indicata nel verbale ai fini della ripresa dei lavori e conforme a quanto disposto dal RUP.
- 3) Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 2.15, il RUP ne dà avviso all'ANAC. Qualora la sospensione o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se l'Amministrazione si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto nè ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non siano ultimati nel tempo contrattuale e qualunque sia il maggiore tempo impiegato (art. 107 comma 5 del Codice dei Contratti).
- a) Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 2.19.
- b) Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del Codice dei Contratti l'appaltatore ha diritto al risarcimento quantificato sulla base dei criteri indicati all'art.10 c.2 del DM 49/2018, la percentuale prevista alla lettera a) del citato comma 2 è fissata nel 4%.

Art. 2.17.2

SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione. (art.107 comma 2 del Codice dei Contratti)

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e alla DL.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano, le disposizioni dell'articolo 2.17.1, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
 - a) in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all'articolo 2.23.1.

Art. 2.18

PENALI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all' **1 per mille** (un euro ogni mille) dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo *"consegna dei lavori"*;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna (fatta salva la facoltà, per l'Amministrazione, di procedere alla risoluzione del contratto ed all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 5, c. 3, D.M. n. 49/2018) o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo *"consegna dei lavori"*;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 2.19
4. La penale di cui al comma 2, lettera c), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.
6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo *"Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini"*, in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.
8. L'Amministrazione, qualora dai monitoraggi effettuati ai sensi degli articoli del presente Capitolato, evidenzi situazioni delle inosservanze contrattuali e/o Non Conformità in tema di sicurezza, inviterà l'Appaltatore mediante Ordine di Servizio a mettere in atto le necessarie Azioni Correttive per rimuovere le inosservanze e/o le cause della Non Conformità. In caso di mancata o non efficace attuazione delle Azioni Correttive richieste (evidenziata dal perdurare o ripetersi della inosservanza e/o Non Conformità notificata) verranno applicate automaticamente, senza necessità di contestazione, le seguenti penali:

a) uno per mille dell'importo contrattuale per ogni inosservanza contrattuale. Dopo la decima inosservanza, con l'applicazione della relativa penale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

b) € 100 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, detratta dal primo stato di avanzamento e indipendentemente che i lavori siano stati sospesi, in relazione alla singola non conformità contestata dal Coordinatore della Sicurezza o dal Responsabile dei lavori, non rispettando i tempi prescritti per l'eliminazione della non conformità contestategli.

Si precisa che è ritenuta "non conformità", in tema di misure per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche il mancato rispetto di quanto previsto **dall'art. 18, comma 1, lett. u) del D.Lgs n. 81/08, come integrato dalle disposizioni di cui all'art. 5 della L. n. 136/10**, in tema di riconoscimento del personale presente in cantiere (munito di **tesserina con foto, generalità, datore di lavoro, data assunzione** o registro vidimato dal D.P.L.). Nel caso sia rilevata la suddetta non conformità dal Coordinatore per la Sicurezza, o dal D. L. e segnalata al Responsabile dei Lavori, verrà applicata all'Impresa una penale pari a **€ 50 (cinquanta/00)** per ogni lavoratore risultato non conforme, da detrarre dalle somme dovute all'appaltatore.

Art. 2.19

PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dall'Amministrazione, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi dell'Amministrazione;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall'Amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dall'Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori, intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell'Amministrazione;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) se è richiesto, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dall'Amministrazione e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dall'Amministrazione al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 2.20

INDEROGABILITA' DEI TERMINI CONTRATTUALI

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dall'Amministrazione, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con l'Amministrazione, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto all'Amministrazione medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del contratto.

Art. 2.21

soppresso

Art. 2.22

DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 2.22.1

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Ai sensi dell'**articolo 35 comma 18 del Codice dei Contratti**, su richiesta dell'appaltatore sarà corrisposta al medesimo una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti per cento) dell'importo del contratto. L'anticipazione verrà erogata dopo la consegna dei lavori ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio degli stessi, accertata dal RUP. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.
2. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano all'Amministrazione anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2.22.5, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata al paragrafo *"Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti"*, alla presentazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
 - b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018 n.31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
 - d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.
4. L'Amministrazione procede all'escussione della fideiussione in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 2.22.2

PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del paragrafo *"Contabilizzazioni"*, raggiungono un importo non inferiore a **(€ 100.000,00) euro centomila**, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente alle lettere c) e d) dell'art. 14, c. 1, D.M. n. 49/2018.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
 - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo;
 - b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti;
 - c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale (art.30 comma 5-bis del Codice dei Contratti), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
 - d) al netto della quota parte dell'eventuale anticipazione di cui al precedente art.2.22.1;
 - e) al netto dell'importo degli eventuali certificati di pagamento precedenti.
3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'art.14 del DM 49/2018 che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo *"Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti"*, l'Amministrazione provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'emissione del relativo stato di avanzamento, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. L'ultimo stato di avanzamento sarà liquidato detraendo dall'importo dei lavori maturati alla fine dei lavori la quota determinata quale rata di saldo costituita:
 - a) dalle ritenute di garanzia per gli oneri assistenziali ed assicurativi pari allo 0,5 per cento sull'importo maturato di cui sopra;
8. All'atto dell'emissione degli stati di avanzamento si terrà conto dell'importo della rata di saldo in modo che la quota parte dei lavori che rimangono da liquidare al netto delle ritenute a garanzia (per gli oneri assistenziali ed assicurativi pari allo 0.5%) e dell'importo percentuale pari alla percentuale

dell'anticipazione a titolo di integrale recupero della medesima, non sia mai inferiore alla suddetta percentuale .

Art. 2.22.3 PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, di cui all'articolo precedente, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata, è pagata **entro 30 (trenta)** giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di pagamento previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo *"Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti"* il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) efficacia dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n.31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 2.22.4 FORMALITA' E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione all'Amministrazione della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

L'invio della fattura dovrà avvenire in modalità elettronica ai sensi del D.M. n. 55/2013. Ai fini della fatturazione elettronica il codice identificativo dell'Ente è 615ILD.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014 le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP.

Si applica il cosiddetto "Split Payment" ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972. Ai fini della corretta attuazione della normativa è obbligatorio inserire nella fattura la dicitura "Scissione dei Pagamenti".

In caso di R.T.I. il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato ordinariamente in favore dell'impresa mandataria del raggruppamento, fatta salva l'ipotesi dell'espressa richiesta di pagamento diretto di quanti di propria spettanza da parte della/e mandante/i, che sarà valutata dal RUP.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
 - b) alla conclusione dell'eventuale procedura di cui al comma 3;
 - c) agli adempimenti di cui all'articolo *"Pagamenti dei subappaltatori"* in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - d) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo *"Tracciabilità dei flussi"* in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - e) qualora l'importo netto da corrispondere risulti superiore ad € 5.000,00, all'accertamento da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo di cui sopra. In caso di inadempimento accertato, il

pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105, c. 13, D.Lgs. n. Codice dei Contratti.

Art. 2.22.5

RITARDO DEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA A SALDO

1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo *"Pagamenti in acconto"* per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura di legge.
2. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve.
3. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo *"Pagamenti a saldo"* per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 1.

Art. 2.22.6

REVISIONE DEI PREZZI E ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Ai sensi della normativa vigente è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 2.22.7

soppresso

Art. 2.22.8

CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. ***E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Amministrazione prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.***

Ai fini dell'opponibilità all'amministrazione, le cessioni di crediti, in base all'art. 106 del Codice dei Contratti comma 13, devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla stessa. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili all'Amministrazione qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

L'Amministrazione, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'Amministrazione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Art. 2.23

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 2.23.1

VARIAZIONE LAVORI

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruo dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

In base all'art 106 comma 12, l'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

2. Nel caso di variante entro il quinto, è sottoscritto un atto di sottomissione quale contrattuale.
3. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del PSC, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti, nonché l'adeguamento dei POS.
4. Qualora le varianti comportino la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al verificarsi di ciò di cui all'art. 106, c. 14 del Codice dei Contratti, si applicano le disposizioni di cui agli articoli relative alle sospensioni dei lavori.

Art. 2.23.2

VARIANTI PER ERRORI O OMISSIONI PROGETTUALI

1. I titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dall'Amministrazione; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 2.23.3

PREZZI APPLICATI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni di lavori ordinate dalla DL e approvate dal RUP sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

Art. 2.24

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 2.24.1

LAVORI A MISURA

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. L'iscrizione nei documenti contabili delle lavorazioni eseguite avverrà ai sensi dell'art. 14, D.M. n. 49/2018.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4. Gli oneri di sicurezza (OS), stimati a misura, sono valutati sulla base del prezzo unitario, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 2.24.2

LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso ed invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori;
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella all'art.1.6, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. L'iscrizione nei documenti contabili delle lavorazioni eseguite avverrà ai sensi dell'art. 14, D.M. n. 49/2018.
4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo
5. Gli oneri per la sicurezza (OS) stimati a corpo, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

6. Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori, e per tali variazioni la DL, sentito il RUP e con l'assenso dell'appaltatore, debba essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate "a corpo".
7. Nei casi di cui al comma precedente, se il prezzo complessivo non è valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Art. 2.24.3

VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla DL.

Art. 2.24.4

ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE SUL REGISTRO DI CONTABILITÀ

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.
4. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
5. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Art. 2.24.5

FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

1. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 2.25

ISPETTORI DI CANTIERE

Ai sensi dell'art. 101, comma 2, del Codice, in relazione alla complessità dell'intervento, il Direttore dei Lavori può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere, che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avrà la costituzione di un "ufficio di direzione dei lavori" ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice.

Il Direttore dei Lavori, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.

Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia a quanto previsto dal Codice dei Contratti e dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7/3/2018.

Art. 2.26

SICUREZZA DEI LAVORI

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione (ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e coordinamento allegato al progetto.

L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.

Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso sia al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, che per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

I Piani di Sicurezza dovranno essere rispettati in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè:

- che il committente è il Montecatini Terme e per esso in forza delle competenze attribuitegli, il sig. Ing. Fabio Caggiula;

- che il Responsabile dei Lavori, (ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è il sig. MASSIMO Ing. CONTI (in qualità di RUP)

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è il sig. Ing. Pierluigi Betti;

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è da nominare;

- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte.

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:

- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;

- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;

- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;

- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;

- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;

- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;

- segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;

- proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui l'Amministrazione o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Art. 2.26.1

NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX,

XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
 3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
 4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
 5. L'Amministrazione, tramite la D.L., il CSE o proprio personale incaricato, si riserva di effettuare in qualsiasi momento dei monitoraggi sulla organizzazione e la gestione del cantiere per valutarne l'adeguatezza ed il rispetto delle previsioni contrattuali.
 6. L'Appaltatore si impegna a consentire l'accesso al cantiere da parte di organi di controllo esterni incaricati dalla Amministrazione e preposti alla verifica gestionale del cantiere.

Art. 2.26.2

OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta dell'Amministrazione o del coordinatore, l'iscrizione alla camera commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
3. Il PSC-e il POS formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.108 comma 3 del Codice dei Contratti, fatto salvo il diritto di rivalsa sulla cauzione ai sensi dell'art.103 comma 2 dello stesso codice.
4. Ai sensi del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Penali per l'inosservanza degli impegni contrattuali assunti, delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, di gestione responsabile del cantiere e rescissione contrattuale

1. L'Amministrazione può disporre, addebitandone gli oneri all'Appaltatore, "particolari attività di sorveglianza" legate alla verifica del rispetto delle norme in tema di Sicurezza e Salute sul Lavoro previa messa in mora dell'Impresa e dando comunicazione preventiva alla stessa degli ulteriori oneri da sostenere. Qualora si verificassero gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza, rilevate formalmente dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, dal Direttore Lavori o dal Responsabile dei Lavori, l'Amministrazione Comunale potrà procedere, previa formale messa in mora, alla rescissione contrattuale in danno, incamerando la garanzia definitiva e trattenendo ogni somma dovuta all'Appaltatore fino alla definizione dei danni patiti dall'Amministrazione, rimanendo comunque impregiudicata ogni altra eventuale azione risarcitorie da parte del Comune.

Procedura di sicurezza per la fornitura di calcestruzzo – attività di coordinamento tra Impresa esecutrice ed Impresa fornitrice

1. Nel caso in cui l'Impresa esecutrice nel corso di esecuzione dei lavori richieda la fornitura di calcestruzzo preconfezionato la stessa è obbligata ad applicare le disposizioni riportate nella procedura operativa approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui alla lettera circolare prot. 15/SEGR/0003328 del 10/02/2011, al fine di garantire, con particolare riferimento alle informazioni reciproche fra datori di lavoro della impresa esecutrice ed impresa fornitrice, incluso eventuali trasportatori terzi, la corretta applicazione di quanto prescritto all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
2. Lo scambio di informazioni fra i datori di lavoro coinvolti (Impresa esecutrice, Impresa Fornitrice ed eventuale trasportatore terzo) dovrà avvenire mediante reciproca compilazione e trasmissione degli allegati 1) e 2) alla suddetta Circolare Ministeriale.

Art. 2.27

CONTROVERSIE- MANODOPERA-ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 2.27.1

ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 205 del Codice dei contratti, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni relative all'accordo bonario di cui al suddetto articolo 205.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 205 del Codice dei contratti, saranno deferite alla giurisdizione ordinaria.

È fatta salva la facoltà di addivenire ad una soluzione transattiva della controversia, nel rispetto dell'art. 208, Codice dei Contratti.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione.

Art. 2.27.2

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo precedente e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Firenze ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 2.27.3

CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in solido nei confronti dell'Amministrazione dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Amministrazione;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dell'articolo 30, c. 6, Codice dei Contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Amministrazione può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche gli eventuali lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa pari ad euro 50 per ciascun lavoratore risultato non conforme (vedi art. 2.18). Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 2.27.4

DURC

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, la stipula di eventuali atti di sottomissione, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il collaudo, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dall'Amministrazione.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo finale è obbligatoria l'acquisizione di un nuovo DURC.
4. In caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, si applica l'art. 30 c. 5 del Codice dei Contratti.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni da parte del subappaltatore ai propri dipendenti si applica l'art.30 comma 6 del Codice dei Contratti.

Art. 2.27.5

RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO. ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, **oltre ai casi previsti negli articoli precedenti** i seguenti casi:
 - a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - i) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 3, c. 9-bis, Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
 - n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
2. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. Alla data comunicata dall'Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Amministrazione, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per varianti in corso d'opera e/o modifiche contrattuali oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
- 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- 3) l'eventuale maggiore onere per l'Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

7. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

8. L'Amministrazione può recedere dal contratto in base a quanto riportato nell'art.109 del Codice dei Contratti.

Art. 2.28

ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONTO FINALE

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato, non superiore a sessanta giorni, e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno all'Amministrazione. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi di cui al precedente art. 2.18, c. 6, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione da parte dell'Amministrazione, da effettuarsi entro i termini previsti dal Codice dei Contratti.
4. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 2.22.3.
Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro **60** giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Art. 2.29

COLLAUDO

Visto la tipologia di lavori e l'importo degli stessi non è necessario il Collaudo, sarà pertanto emesso il certificato di regolare esecuzione nei termini e secondo le modalità previste dal Codice dei Contratti e dall'art. 237, Regolamento generale.

Art. 2.30

PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more dell'emissione del certificato di regolare esecuzione, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 2.28, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.
2. Se l'Amministrazione si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte dell'Amministrazione avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l'Amministrazione non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo precedente.

Art. 2.31

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'Amministrazione, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
 - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato. Sarà onere dell'impresa provvedere alla conservazione dei cubetti di calcestruzzo nelle idonee condizioni termo igrometriche presso Laboratorio Autorizzato;
 - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'Amministrazione, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Amministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla

realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e assistenza;
 - n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
 - q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
 - r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
 - s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
 - t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, della legge 64/74 e della NTC2018 e smi, al deposito della documentazione, nel numero di copie necessarie anche su supporto informatico, presso l'ufficio comunale/regionale competente e quant'altro derivato in materia di oneri di istruttoria dalle leggi sopra richiamata;
 - u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta dell'Amministrazione;
 - v) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
 - w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
 - y) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
 - z) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
- L'Appaltatore è tenuto, inoltre, a propria cura e spesa, a richiedere le necessarie ordinanze sindacali per eventuali limitazioni di traffico e/o di sosta rese necessarie per la esecuzione dei lavori.**

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile determinata con le modalità di cui all'articolo 24, comma 3.
5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
6. L'appaltatore è altresì obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste
 - d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.
- 7. L'appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.**
8. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerta ribasso contrattuale.
9. L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.
10. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 1. le seguenti spese vive:
 1. le spese contrattuali comprese quelle per imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 2. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio di regolare esecuzione;
 3. Sono a carico dell'appaltatore tutte le prove richieste in fase di collaudo dell'opera;
 4. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.
 5. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
 6. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
 7. L'appaltatore ha l'obbligo ad ultimazione lavori, e prima dell'occupazione dell'immobile, di produrre una dichiarazione asseverata, rilasciata da un tecnico incaricato e regolarmente iscritto all'albo professionale, attestante che l'immobile è rispondente alla normativa vigente in materia di conformità impiantistica (L.46/90 e s.m.i.)
 8. In relazione all'impiego di materiali compositi a matrice polimerica (CFRP) è onere dell'impresa produrre alla DL i certificati di idoneità tecnica all'impiego (ai sensi delle vigenti NTC), e quant'altro necessario a norma di legge, nonché eseguire in corso d'opera e a proprie spese tutte le prove di qualificazione dei materiali. Qualora l'impresa proceda ad applicare i materiali compositi senza aver prima eseguito i controlli di legge sotto la supervisione della DL, la lavorazione non potrà essere accettata.
 - 9. Sono a carico dell'appaltatore i progetti costruttivi di cantiere di tutti gli elementi di rinforzo (controventature in acciaio, shock trasmitter, carpenterie in c.a., ecc...) eseguibili solo dopo aver provveduto alle necessarie demolizioni con i conseguenti rilievi; è altresì a carico dell'impresa la verifica di tutte le quote e misure in cantiere, prima di procedere all'ordinazione dei materiali;**
 - 10. Sono a carico dell'appaltatore, e computati all'interno degli elaborati economici, tutti gli adempimenti necessari per l'installazione dei prefabbricati ad uso scolastico,** come specificato negli elaborati progettuali (a titolo indicativo il progetto costruttivo di cantiere, una volta individuata la ditta che noleggerà le strutture, il progetto degli impianti con le relative certificazioni, la richiesta di parere ASL, incluso spese per bollettini di richiesta, l'eventuale SCIA antincendio (se richiesta e/o necessaria), la Relazione di Calcolo per il deposito/autorizzazione presso il Genio Civile di competenza). Tali elaborati/risposte saranno da redigersi a firma di tecnico abilitato e da sottoporre all'approvazione della D.L.
 - 11. E' a carico dell'appaltatore il preventivo rilievo plano altimetrico della porzione del parcheggio su via Montopolo dove dovranno essere installati i prefabbricati.**

Art. 2.32

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 2.33

PATTO D'INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
2. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato, infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

Art. 2.34

CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati l'Amministrazione, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del Codice dei Contratti, devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali. Sarà obbligo ed onere dell'appaltatore curare i necessari aggiornamenti periodici dei pannelli, ricorrendone la necessità (es. indicazione di subappalti, varianti, ecc.), utilizzando un modulo supplementare tipo P1 da affiancare a ciascuno di quelli previsti al precedente comma 2, salvo la possibilità di aggiungere dette informazioni supplementari in calce al modulo principale ove lo spazio disponibile lo consenta.

Qualsiasi difformità dei pannelli installati rispetto le soluzioni autorizzate dal Responsabile del Procedimento o la loro mancata collocazione nel sito ove devono svolgersi i lavori, sarà contestata dal D.L. il quale assegnerà un termine massimo entro il quale l'Impresa è tenuta a sanare i vizi contestati. Trascorso inutilmente tale termine verrà applicata una penale pari ad **€ 100,00** per ogni giorno di ritardo fino alla concorrenza massima di **€ 1.000,00**.

Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello di cui all'allegato «C».

Art. 2.35

PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

Per i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni si prescrive quanto segue:

In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale, i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'Amministrazione.

L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli in discarica (salvo diversa indicazione del Committente) intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

La ditta appaltatrice si fa carico di tutti gli oneri di smaltimento compresi i trasporti alla discarica più vicina (o a quella individuata dall'impresa stessa purchè regolarmente autorizzata) e gli oneri richiesti dalla discarica stessa.

Art. 2.36

RINVENIMENTI

Al rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applica l'art. 35 del Capitolato generale; essi spettano di pieno diritto all'Amministrazione, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.

L'appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione

dell'Amministrazione.

Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Art. 2.37

BREVETTI DI INVENZIONE

Nel caso l'Amministrazione prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, ovvero l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

Art. 2.38

UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203. ^(iv)
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
 - a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
 - b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
 - c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
 - d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
 - e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
 - f) calcestruzzi con classe di resistenza $R_{ck} \geq 15$ Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L'appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 2.39

TERRE E ROCCE DI SCAVO

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 2.40

CUSTODIA DEL CANTIERE

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione.

Art. 2.41

EVENTUALE SOPRAVVENUTA EFFICACIA DEL CONTRATTO

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
4. I ricorsi giurisdizionali per giudizi di cui all'articolo 119 comma 1) lett.a) del decreto legislativo n.104 del 2010 vengono disciplinati secondo l'art.120 del d.lgs.vo 104/2010 così come modificato dall'art.204 del Codice dei contratti.